



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza n. 51 del 10/05/2022

Oggetto: RIMOZIONE RIFIUTI IN AREA SITA IN VIA FIUME, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL MAPPALE 5633 SUB. 15, SEZIONE CENSUARIA DI ABBIATE GUAZZONE.

IL SINDACO

Premesso che in via Fiume presso l'area identificata catastalmente al mappale n. 5633, sub. 15 sezione censuaria Abbiate Guazzone vi è la presenza di ingenti quantità di rifiuti di varia tipologia abbandonati, la cui presenza può comportare anche l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie;

Tenuto conto:

- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:

- a) al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- b) al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- c) al comma 3, che, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza

deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato che a seguito di sopralluoghi eseguiti dal personale del Servizio della Polizia Locale nell'area sopra indicata è stata accertata che la presenza dei suddetti rifiuti insistono sui terreni i cui proprietari a seguito della verifica al catasto terreni risultano essere i Sigg.:

- Lombardo Vincenzo, nato a Tradate il 24/09/1971 e residente in carbonate (CO) in via G. Puccini n.1, attualmente domiciliato a Tradate in via C. Rossini n. 1;
- Lombardo Margherita, nata il 07/12/1973, residente a Cairate (VA) in piazza Loano n. 5;
- Lombardo Giuseppina, nata il 14/03/1970, residente a Teramo in via Tofo S. Eleuterio n. 21;

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre entro 30 giorni, la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi;

- che la rimozione dei rifiuti, da attuarsi da parte dei proprietari così come accertati in premessa, è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

Tenuto conto, inoltre dell'ordinanza di rimessa in pristino n. 116 del 30.03.2021 e dell'avvio al procedimento prot. 22418 del 04.10.2021;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

ai Signori:

- Lombardo Vincenzo, nato a Tradate il 24/09/1971 e residente in carbonate (CO) in via G. Puccini n.1, attualmente domiciliato a Tradate in via C. Rossini n. 1;
- Lombardo Margherita, nata il 07/12/1973, residente a Cairate (VA) in piazza Loano n. 5;
- Lombardo Giuseppina, nata il 14/03/1970, residente a Teramo in via Tofo S. Eleuterio n. 21;

di provvedere urgentemente, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul terreno di loro proprietà posti in via Fiume presso l'area identificata catastalmente al mappale n. 5633, sub. 15 sezione censuaria Abbiate Guazzone;

DISPONE

che qualora i lavori ordinati non venissero eseguiti entro i termini sopraindicati, saranno fatti eseguire d'ufficio e le spese sostenute imputate agli interessati e rimosse nelle forme previste dalla normativa vigente;

DEMANDA

al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Tradate di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro;

che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento è l'ing. Cassinelli Marco;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di messo comunale ai soggetti intimati;
- b) sia comunicata al Servizio Tecnico e al Corpo di Polizia Locale;

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIUSEPPE BASCIALLA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.